



DECISIONE DI CONTRARRE
n. 35 del 30-03-2026

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ex art. 50 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di due mesi per nr. 15 assistenti tecnici e nr. 3 Operatore tecnico per le esigenze dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano.

IL DIRETTORE

VISTI

La “legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440 e ss.mm. ed il “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827;
Il D.lgs. 18/03/2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, il D.P.R. 15/03/2010 n. 90 “Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare” e le Istruzioni Tecnico-Amministrative del Ministero della Difesa;
La L. 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e successive modifiche ed integrazioni;
La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”;

Il D.lgs. 6/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”

Il D.lgs. 30/03/2001 nr. 165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Il D.lgs. 07/03/2005 nr. 82, Codice dell’ordinamento digitale;
La Legge 27/12/2006 nr. 296 art. 1, commi 449-450, rispetto delle convenzioni e obbligo di ricorso al mercato elettronico;
Il D.lgs. 81/2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la Determinazione AVCP n.3 del 05/03/2008 relativamente alla predisposizione del documento unico dei rischi da interferenze;
La Legge 13/08/2010 nr. 136 artt. 3-7, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed accertamenti fiscali;
La Legge 23/12/2014 nr. 190 art. 1, comma 629, lettera b, disposizioni in materia di “Split Payment”;

Il D.M. 03/04/2013 nr. 55, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Il D.lgs. 31/03/2023 nr. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78;

il riparto degli incentivi di cui all’art. 45 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

che le procedure di affidamento sono espletate nel rispetto degli atti di programmazione dell’Agenzia Industria Difesa;

VISTO

Il Decreto del Ministro della Difesa del 13/05/2022, con il quale è stato approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Industria Difesa;

VISTA

La Convenzione sottoscritta 2025/2027 tra il Ministero della Difesa e l’Agenzia Industrie Difesa;

PREMESSO

che l’art. 30 del D.lgs. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il “contratto” a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.lgs. nr. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più

lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore;

PREMESSO che l'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. prevede l'istituzione di un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione;

PREMESSO la disciplina giuridica della fattispecie anzidetta trova applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, purché la stessa sia utilizzata nei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore (art. 31 comma 2 e 4 del D.lgs. 81/2015);

PREMESSO che l'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

PREMESSO che il CCNL Comparto Funzioni Centrali del 2022-2024, prevede che gli enti possano stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli art. 30 e seguenti del D.lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. N. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

TENUTO CONTO che il ricorso alla somministrazione di manodopera, che permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per avvalersi del lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore, ha dato, finora, buoni frutti, considerate le caratteristiche di duttilità di tale strumento, che consente, con procedure celeri, di reperire personale *ad hoc* selezionato, in *primis* dalle Agenzie e, successivamente dai Dirigenti di riferimento, in relazione ai percorsi di studio ed esperienze lavorative e professionali pregresse dei candidati, attinenti ai profili ricercati. Ciò per assolvere a necessità non altrimenti fronteggiabili con le vigenti graduatorie;

TENUTO CONTO che la fattispecie della somministrazione di lavoro enuclea un rapporto giuridico di tipo triangolare fra un soggetto che organizza imprenditorialmente la fornitura delle prestazioni lavorative, un soggetto che tali prestazioni richiede ed i soggetti che materialmente le erogano. Il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

CONSIDERATO che con lettera prot. M_D A44EFF4 REG2026 0001175 del 30/03/2026 e successiva mail del 31/03/2026 il Direttore dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto ha richiesto all'Ufficio Gestione e Organizzazione del Personale della Direzione Generale di AID, visti gli esiti delle attività concorsuali di assunzioni che non hanno prodotto i risultati attesi in termini di reclutamento definitivo di personale, il rinnovo per n. 18 unità di personale somministrato già in servizio presso lo Stabilimento per un ulteriori tre mesi, riferita ai seguenti profili professionali:

- n. 7 Assistente Tecnico Artificiere;
- n. 8 Assistente Tecnico per le Lavorazioni;
- n. 3 Operatore Tecnico Sarta;

PRESO ATTO dell'impossibilità di attingere all'Accordo Quadro nr. 14/2025 in quanto l'importo residuo non risultava sufficiente a garantire la copertura delle unità richieste;

CONSIDERATO che con DAC nr. 35 del 31/10/2025 è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta ex art. 71 per la sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, per servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di anni uno;

TENUTO CONTO che è stata avviata la procedura ASP nr. 5772268 avente scadenza al 14/01/2026;

CONSIDERATO che la procedura di scelta del contraente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è in itinere e che alla data del presente atto, si è in attesa di ricevere la documentazione da parte della Società UMANA SpA, potenzialmente aggiudicataria (come da verbale conclusivo dei lavori della Commissione giudicatrice trasmesso con lett. prot. M_D AF47957 0003503 del 13/03/2026) a comprova della sostenibilità dell'offerta presentata ex art. 110 del D.lgs. 36/2023;

VISTA l'urgenza manifestata dallo Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano con la sopracitata lettera;

TENUTO CONTO tuttavia, che la predetta procedura di gara aperta è in corso di definizione e che quindi per soddisfare l'esigenza dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano risulta sufficiente l'assunzione degli interinali per un periodo di 2 mesi, in quanto in tale arco

- temporale, verrà verosimilmente sottoscritto l'Accordo Quadro che garantirà il servizio di somministrazione senza soluzione di continuità;
- CONSIDERATO** altresì che come da Tabella del costo orario oggetto di gara redatta dall'Ufficio Gestione e Organizzazione del Personale di AID, il costo orario lordo dei contributi a carico del datore di lavoro per 1 assistente ammonta a € 24,75 e che il monte ore complessivo per 1 mese è pari a 156;
- TENUTO CONTO** che il costo totale lordo dei contributi a carico del datore di lavoro per nr. 18 assistenti per 2 mesi ammontano a € 134.719,92;
- CONSIDERATO** che in ossequio al principio di risultato e in linea con il principio di efficacia ed efficienza della P.A. e visto il succitato importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 per cui è consentita la procedura di affidamento diretto ex art. 50 del D.lgs. 36/2023, risulta conveniente valutare l'offerta della Società potenzialmente aggiudicataria della suddetta procedura aperta, attese le azioni amministrative, tecniche ed economiche, già effettuate dal RUP, dal RA e dalla Commissione Giudicatrice;
- TENUTO CONTO** che la Società UMANA SpA ha offerto in sede di gara un aggio da applicare sul costo orario pari allo 0,01%;
- RITENUTO** opportuno, vista l'urgente necessità rappresentata dallo Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano, richiedere la disponibilità alla suddetta Società a garantire il servizio in argomento alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui alla procedura di gara aperta nr. 5772268 mediante una trattativa diretta da effettuarsi sul MEPA nella quale richiedere la conferma dell'aggio pari allo 0,01% offerto in sede di gara;
- VALUTATO** altresì, che l'eventuale stipula di apposito atto negoziale dovrà avere una durata massima pari a 2 mesi e che in caso di aggiudicazione della procedura di gara aperta, si dovrà procedere alla risoluzione contrattuale con contestuale completa tutela occupazionale, garantita dalle normative di settore, dei 18 assistenti interinali, che dovranno permanere in servizio senza soluzione di continuità;
- DATO ATTO** che l'art. 17, co. 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, in conformità al proprio ordinamento, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** l'art. 15 co. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede la nomina, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- VISTO** l'art. 15 co. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per la fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e che le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
- PRESO ATTO** che così come ribadito dall'ANAC nel parere 33/2024 il D.lgs. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, mantenendo la centralità del ruolo, ma ridefinendo lo stesso come responsabile unico "di progetto" e non più di "procedimento" come nel previgente assetto recato dal d.lgs. 50/2016 introducendo in tal modo, la figura del responsabile di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico;
- CONSIDERATO** che l'art. 15 del D.lgs. 36/2023 ribadisce in maniera univoca l'unicità del RUP anche quando a norma del comma 4 del citato articolo è consentita la nomina di un responsabile per la fase di programmazione progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate, il Responsabile unico di progetto è investito di una primaria funzione, ossia quella di assicurare la piena realizzazione dell'intervento, dalla fase di programmazione alla completa esecuzione dello stesso;
- TENUTO CONTO** altresì che nello svolgimento di tali compiti, vista la complessità degli stessi, il RUP può essere coadiuvato dai responsabili di fase di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che nel caso di nomina dei responsabili di fase, come sottolineato, altresì, nella Relazione Illustrativa del Codice "Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica";

- CONSIDERATO** quindi che in caso di nomina dei responsabili di fase, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti;
- PRESO ATTO** altresì che l'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 nell'individuare le funzioni del RUP delinea solo in via residuale i compiti del responsabile della fase di affidamento nell'art. 7 del citato allegato, consistenti nello specifico nella verifica della documentazione amministrativa (art. 7 comma 1 lett. a dell'All. I.2 del D.lgs. 36/2023) e nella richiesta del CIG per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'ANAC (art. 6 comma 2 lett. 1 dell'All. I.2 del D.lgs. 36/2023);
- PRESO ATTO** che la spesa è stata individuata nel budget per l'anno 2026 per un importo pari ad euro 4.017.931,00 per nr. 92 unità;
- ATTESO** che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata e che si intende pertanto avviare sulla Piattaforma ASP del portale "Acquisti in rete" del MEF, una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023;
- DATO ATTO** che il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa, esercita il potere di spesa e le correlate potestà autorizzatorie anche nei confronti di tutte le unità produttive dipendenti;

DECIDE

1. il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla Società **UMANA SpA**, con sede legale in via Colombara 113 – 30176 VENEZIA, p.iva 04681350270 e c.f. 05391311007, che dovrà garantire la somministrazione dei lavoratori temporanei per un periodo massimo pari a 3 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche della procedura di gara ASP e della relativa offerta presentata dalla predetta Società;
2. il valore della procedura ammonta a complessivi € **134.736,34** (aggio pari allo 0,01% ed IVA inclusi);
3. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 15 co. 1 e dell'All I.2 del D.lgs. n. 36/2023 Responsabile Unico del Progetto il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale E Organizzazione la Dott. Isabella CIMMINO;
4. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 15 co. 4 del D.lgs. 36/2023 dell'art. 7 dell'All. I.2 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 565, co. 1 lett. c, del TUOM, Responsabile per la Fase di Affidamento, il Ten.Col. CCm Valerio IACUELLI;
5. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 8 dell'All. I.2 del D.lgs. n. 36/2023, DEC il Ten. Col. Giovanni COSTA;
6. di dare atto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 articolo 20, alla pubblicazione del presente provvedimento.


IL DIRETTORE GENERALE
Fiammetta SALMONI


VISTO:
Il Capo Ufficio Attività Contrattuale
Ten. Col. ~~C.C.m. Valerio IACUELLI~~